



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale

a cura della Task Force Appalti - Progetti

AMBITO: SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

T.A.R. Veneto, sez. II, 03.01.2025 n. 8: La declaratoria di inefficacia del contratto conseguente all'annullamento dell'aggiudicazione comporta l'obbligo restitutorio salvo specifici ostacoli.

Il ricorso esaminato dal TAR Veneto è stato proposto da una stazione appaltante per ottenere la condanna di un operatore economico alla restituzione delle somme percepite a titolo di indebito.

Detto operatore economico era risultato aggiudicatario di una gara per l'affidamento di un sistema automatico di noleggio biciclette, ma la gara era stata annullata dallo stesso TAR Veneto perché non era stata preceduta dalla pubblicazione del bando, con contestuale declaratoria di inefficacia del contratto.

La stazione appaltante, quindi, ha chiesto la condanna della controparte alla restituzione delle somme versate come corrispettivo per l'esecuzione del servizio (peraltro mai attivato) offrendo, contestualmente, la restituzione delle biciclette e dei materiali consegnati dalla cooperativa in esecuzione dell'appalto.

Il TAR Veneto ha accolto il ricorso, condannando l'operatore economico alla restituzione di quanto richiesto, partendo dal presupposto che la propria sentenza, con la quale erano



stati annullati gli atti ivi impugnati e dichiarata l'inefficacia del contratto già sottoscritto, non fissava termini di decorrenza dei propri effetti.

Dal tenore delle sentenze di I e II grado che si sono pronunciate sull'annullamento dell'aggiudicazione alla resistente, emergeva, secondo il TAR Veneto, la produzione di effetti retroattivi della contestuale declaratoria di inefficacia del contratto "non essendo stata indicata una data diversa a partire dalla quale la pronuncia demolitoria ha prodotto effetti".

Ad avviso del TAR Veneto, anche nel caso in cui si dovesse ritenere che la declaratoria di inefficacia faccia salve le prestazioni interamente eseguite, la domanda restitutoria della stazione appaltante sarebbe comunque fondata. L'annullamento della aggiudicazione, infatti, fa venire meno la causa di giustificazione della prestazione e, di conseguenza, sussiste un indebito oggettivo che determina la ripetibilità della prestazione resa.

Secondo costante giurisprudenza e in base alle regole generali, la ripetibilità della prestazione deve affermarsi ove non sussista uno specifico fatto ostativo che ex lege ne renda definitiva la debenza. I fatti ostativi alla ripetizione sono costituiti da un giudicato, dalla prescrizione ovvero da altro specifico fatto che abbia reso irrevocabilmente definitiva la situazione.

Nella fattispecie concreta, secondo la sentenza del TAR Veneto, nessuno degli ostacoli così individuati si è verificato e, pertanto, è dovuta la ripetizione delle prestazioni già eseguite (ossia la consegna dei materiali oggetto della fornitura e la restituzione del corrispettivo pagato). Ciò anche in ragione del fatto che le prestazioni eseguite hanno ad oggetto beni durevoli nel tempo e, dunque, non si pone un problema di possibilità della restituzione.

[Consulta la sentenza](#)